



Edizione di martedì 22 Aprile 2025

RISCOSSIONE

La notifica del pignoramento equivale alla notifica della cartella di pagamento
di **Fabio Campanella**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Modello di CPB 2025-2026 con invio autonomo
di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE INDIRETTE

Assegnazioni agevolate tra esenzione ed esclusione da Iva
di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

IVA

Detrazione e rettifica della detrazione Iva per i fabbricati abitativi in locazione non temporanea
di **Marco Peirola**

AGEVOLAZIONI

Investimenti nella ZES unica e indicazione del credito in dichiarazione
di **Luigi Scappini**

RISCOSSIONE

La notifica del pignoramento equivale alla notifica della cartella di pagamento

di **Fabio Campanella**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**ACCERTAMENTO
E CONTENZIOSO**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

La notifica del pignoramento presso terzi è equipollente alla notifica della cartella di pagamento a esso presupposta e pertanto, in caso di mancata notifica della cartella, va impugnato il pignoramento lamentando il vizio di notifica dell'atto presupposto ex articolo 19, comma 1, lettera d), D.Lgs. 546/1992; in mancanza, non potrà più essere contestata giudizialmente la cartella di pagamento, anche unitamente a un successivo atto notificato a essa conseguente.

Premessa

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32671/2024, ha chiarito che la notifica di un pignoramento presso terzi è equipollente alla notificazione della cartella di pagamento su cui esso è fondato che non sia stata precedentemente notificata al debitore e, per l'effetto, la mancata impugnazione del pignoramento comporta la definitività della cartella, che non potrà più essere contestata in futuro unitamente all'impugnazione di un nuovo atto di intimazione di pagamento su di essa fondato.

I fatti di causa

La questione sottoposta al vaglio di legittimità della Corte prende le mosse da una cartella di pagamento emessa per imposta di registro, imposta di bollo, spese di giustizia e altri accessori derivanti da una sentenza penale della Corte d'Appello di Genova.

Il contribuente ha impugnato dinanzi al competente giudice tributario di I grado la cartella di pagamento non notificata, unitamente all'intimazione di pagamento ricevuta. I giudici di I grado hanno dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile sul presupposto che la cartella per cui era causa – ancorché non dimostrato che fosse stata effettivamente notificata – non era

stata impugnata tempestivamente nell'occasione della notifica di un precedente pignoramento presso terzi, del quale costituiva il presupposto necessario, e per l'effetto i vizi relativi alla stessa cartella di pagamento non potevano più essere fatti valere in seguito, in occasione dell'impugnazione di una successiva intimazione di pagamento sempre sulla stessa fondata.

I giudici dell'allora CTR Liguria hanno respinto l'appello del contribuente confermando la sentenza dei giudici di *prime cure*.

Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione impugnando la sentenza di appello con 7 diversi motivi di legittimità, tutti attinenti all'equiparabilità della notifica del pignoramento presso terzi alla notifica della cartella di pagamento; il Supremo Collegio, in ragione della stretta e intima connessione di tutti i motivi, ha deciso di trattarli congiuntamente.

La disciplina applicabile

Ai fini dell'esame della sentenza in commento, si può ridurre l'articolato quadro normativo applicabile all'ipotesi disciplinata dall'articolo 140, c.p.c., visto che lo stesso Supremo Collegio da atto che *“è pacifico ... che la cartella di pagamento ... non risulta essere stata notificata alla contribuente “per l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento necessario per l'integrazione della procedura ex articolo 140 c.p.c.””*.

In particolare, l'articolo 26, comma 3, D.P.R. 602/1973 prevede che *“nei casi previsti dall'articolo 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”*.

L'articolo 140, c.p.c. disciplina gli incombenti da eseguire nel caso di irreperibilità o rifiuto a ricevere la notifica e così prevede: *“se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”*.

L'articolo 60, D.P.R. 600/1973, tuttavia, prevede una procedura semplificata qualora nel Comune di notificazione non vi sia alcun legame con il contribuente, prescrivendo che *“la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: ... e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la*

notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione", escludendo quindi l'obbligo dell'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata in quanto impossibile da eseguire.

Nel caso di notifica postale, di contro, l'articolo 8, L. 890/1982 prevede: *"se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario. ... Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda".*

L'interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 24 e 111, comma 2, Costituzione) dell'articolo 8, L. 890/1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Precedentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25079/2014 aveva chiarito che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di *"irreperibilità c.d. relativa"* del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 relativa all'articolo 26, comma 3 (ora 4), D.P.R. 602/1973, va applicato l'articolo 140, c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato articolo 26, ultimo comma, e dell'articolo 60, comma 1, alinea, D.P.R. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (si veda anche, tra le altre, l'ordinanza n. 9782/2018).

Decisione della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32671/2024

Il Supremo Collegio, nel risolvere la questione sottoposta al vaglio di legittimità ha adottato il

seguente principio di diritto: *“in tema di processo tributario, il contribuente che lamenti l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex articolo 19, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.) avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso abbia ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una valida notifica della cartella di pagamento, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione; pertanto, dopo il decorso del termine di decadenza ex articolo 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione ex articolo 19, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sempre in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.) della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento”*.

Il Collegio ha chiarito, altresì, che dalla notificazione dell'atto di pignoramento decorre il termine decadenziale di impugnazione sia per il pignoramento stesso sia per l'atto presupposto/titolo esecutivo su cui esso è fondato che, dalla notificazione del pignoramento, è legalmente conosciuto anche in ipotesi di precedente difetto di notifica del titolo esecutivo stesso.

I giudici di legittimità specificano che l'impugnazione del titolo esecutivo – cartella di pagamento nel caso in esame – sarebbe potuta essere stata proposta in sede di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617, c.p.c., in opposizione all'atto di pignoramento presso terzi notificato; la mancata impugnazione della cartella comporterebbe la conseguente stabilizzazione del titolo esecutivo che non risulterebbe successivamente impugnabile sia in relazione alla pretesa tributaria di merito dalla stessa avanzata, sia in relazione a profili di legittimità e procedurali connessi come, ad esempio, quelli relativi alla prescrizione del credito.

I giudici, poi, hanno richiamato un consolidato orientamento di legittimità secondo cui in ambito di riscossione delle imposte, il corretto rispetto della procedura di formazione della pretesa tributaria è garantita dall'osservanza puntuale delle varie fasi procedurali previste dalla legge – compresa la fase notificatoria – allo scopo di garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente, con la conseguenza che un'eventuale omissione procedimentale comporterebbe un vizio sanzionato con la nullità dell'atto consequenziale notificato. Detta nullità potrebbe essere fatta valere dal contribuente, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, mediante un'impugnazione del solo atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto oppure, in alternativa, con un'impugnazione cumulativa dell'atto consequenziale notificato e di quello presupposto non notificato, contestando radicalmente la pretesa tributaria avanzata; ne deriverebbe che il giudice di merito investito dalla domanda dovrà, nel primo caso verificare solo la sussistenza del difetto di notifica lamentata al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale notificato mentre, nella seconda ipotesi, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno dell'intera pretesa.

Sul punto il Supremo Collegio già con l'ordinanza n. 1144/2018 aveva affermato che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa^[1].

Il Collegio, infine, non ha mancato l'occasione di precisare che in relazione all'enunciato di "*mancata notificazione*" contenuto nell'ultimo periodo del richiamato comma 3, articolo 19, D.Lgs. 546/1992, lo stesso può essere interpretato come ricomprendente diverse fattispecie fattuali, quali il caso di totale omissione di qualsiasi attività notificatoria, il caso di attività notificatoria eseguita ma affetta da vizi tali da essere qualificata come inesistente (e quindi insanabile) oppure il caso di notificazione effettuata con vizi tali da essere considerata affetta da nullità che, tuttavia in alcune ipotesi, potrebbe essere comunque valutata idonea al raggiungimento dello scopo e quindi non essere colpita da declaratoria di nullità ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c.; ne consegue che al fine della configurabilità dell'ipotesi di "*mancata notificazione*" del citato articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, assume rilevanza certamente la fattispecie di mancanza e di inesistenza della notifica, mentre l'ipotesi di nullità rileverebbe solo nel caso di mancato raggiungimento dello scopo della notifica.

Opposizione agli atti esecutivi con giurisdizione tributaria

I giudici di legittimità hanno chiarito, poi, che l'azione di opposizione agli atti esecutivi da proporre nel corso dell'esecuzione forzata tributaria avverso l'atto di pignoramento – che si assume viziato per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento o comunque del relativo atto presupposto – va proposta davanti al giudice tributario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo e articolo 19, D.Lgs. 546/1992; dell'articolo 57, D.P.R. 602/1973 e dell'articolo 617, c.p.c., in quanto il pignoramento non essendo stato preceduto dalla notifica dell'atto prodromico – ad esempio la cartella di pagamento – va considerato come primo atto mediante il quale si manifesta al contribuente la richiesta di pagamento e la volontà di

procedere alla riscossione di quel ben determinato credito; esso pertanto è idoneo a far sorgere nel contribuente l'interesse ad agire previsto dall'articolo 100, c.p.c. e va considerato come atto impugnabile dinanzi al giudice tributario in forza del citato articolo 19, D.Lgs. 546/1992. Per l'effetto il contribuente, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento, può – o meglio deve – far valere l'omissione della notifica dell'atto presupposto dinanzi al giudice tributario in sede di opposizione agli atti esecutivi, fermo restando che l'azione da incardinare non deve seguire il modello processuale dell'articolo 617, c.p.c. ma l'ordinario modello processuale tributario previsto e regolato dal D.Lgs. 546/1992, al quale in questa sede si può tuttavia riconoscere la medesima funzione della procedura ex articolo 617, c.p.c..

Sul punto si sono già espresse le Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n. 7822/2020, chiarendo che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento; e ancora, la tutela avverso atti esecutivi (nella specie, ordine di pagamento diretto ex articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973) esperibile innanzi gli organi di giurisdizione tributaria integra un normale giudizio impugnatorio ex articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 (e non già un'opposizione esecutiva), da introdurre con le forme tipiche di detto giudizio.

Già in precedenza le Sezioni Unite avevano chiarito con la sentenza n. 13913/2017 che l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi dell'articolo 2, comma 1 e articolo 19, D.Lgs. 546/1992; articolo 57, D.P.R. 602/1973 e articolo 617, c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario; sempre le Sezioni Unite hanno successivamente ribadito con l'ordinanza n. 17126/2018 che in materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l'atto di precetto che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti); mentre la Cassazione, V sezione, con la sentenza n. 32203/2019 ha riaffermato che il pignoramento del credito presso terzi ex articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto, la conseguente opposizione agli atti

esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 19, D.Lgs. 546/1992, 57, D.P.R. 602/1973 e 617, c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario^[2].

Motivazione della cartella e degli atti conseguenti

I giudici di legittimità, in via incidentale rispetto al centrale motivo alla base della sentenza in esame, hanno colto l'occasione per richiamare un precedente orientamento delle Sezioni Unite inerente l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento e in generale degli atti della procedura di recupero forzata in ambito tributario.

In particolare è stato ricordato che la cartella di pagamento nel caso segua un precedente atto impositivo congruamente motivato in relazione all'imposta e agli interessi, vada considerata come motivata con il semplice richiamo all'atto precedentemente notificato; mentre, nel caso costituisca il primo atto riguardante la pretesa per gli interessi, per il rispetto dell'obbligo motivazionale deve contenere, oltre all'importo richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati e la decorrenza degli stessi. Detta specifica motivazione, in ogni caso, secondo i giudici di legittimità può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione della tipologia e natura degli interessi richiesti ovvero dal tipo di tributo a cui sono riferiti e, relativamente alla decorrenza, non è neppure ritenuta essenziale l'indicazione dei singoli saggi d'interesse periodicamente applicati e le modalità di calcolo.

Le Sezioni Unite, infatti, avevano chiarito con la sentenza n. 22281/2022 che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "*quantum*" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7, L. 212/2000 e dall'articolo 3, L. 241/1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

^[1] Si vedano, altresì, Cassazione n. 9585/2019, n. 13106/2020, n. 10012/2021, n. 14292/2021,



n. 25535/2021, n. 38548/2021, n. 12832/2022 e n. 23518/2024.

[\[2\]](#) Si vedano anche Cassazione n. 11481/2018, n. 31484/2019, n. 31485/2019 e n. 31486/2019, n. 21642/2021, n. 25453/2021 e n. 22754/2024.

Modello di CPB 2025-2026 con invio autonomo

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento del 9.4.2025 n. 172928**, ha approvato un **nuovo modello per il concordato preventivo biennale** (CPB). Esso va utilizzato dai contribuenti che **applicano gli Isa** al fine di **aderire** alla proposta concordataria per il **biennio 2025-2026**. Pertanto, il modello **non può e non deve essere utilizzato da coloro per i quali è in essere** la proposta di **concordato per il biennio 2024-2025**.

La **struttura** del modello 2025-2026 è sostanzialmente **analoga al modello di CPB 2024-2025**:

- i primi 3 righe riguardano le **condizioni di accesso**;
- i righe P04 e P05 contengono il **reddito** e il **valore** della **produzione** di riferimento;
- i righe da P06 a P09 contengono i **valori proposti**;
- il rigo P10 contiene l'**accettazione** alla proposta concordataria. In particolare, apponendo la firma al rigo P10, si procede all'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2025 e per il periodo d'imposta 2026.

	Codice ISA	
	Codice attività	
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo)	
QUADRO P Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso	
	P01	Presenza dei requisiti Borrare la casella
	P02	Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) Borrare la casella
	P03	Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
	Dati contabili	
	P04	Reddito rilevante ai fini del CPB ,00
	P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB ,00
	Proposta CPB	
	P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 ,00
	P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026 ,00
	P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 ,00
	P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026 ,00
	Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03	
	P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03 FIRMA

Le **novità** relative al CPB riguardano, invece, i **seguenti aspetti**:

- l'abrogazione della proposta per i contribuenti **forfettari**;
- la modalità di **trasmissione** nel senso che il modello CPB non è più allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa, bensì va **trasmesso in via autonoma** rispetto alla dichiarazione dei redditi (quindi già rispetto al modello Redditi 2025);
- l'inserimento di 3 righe in cui indicare il **codice Isa**, il **codice Ateco** dell'attività prevalente, la **tipologia di reddito** (se reddito d'impresa, codice 1, oppure se reddito di lavoro autonomo, codice 2). Si noti che queste 3 informazioni vanno comunicate **anche**

nel caso in cui si intenda revocare l'accettazione di una precedente proposta concordataria; ciò è indicato nelle istruzioni al modello sotto il cappello "Attenzione" e, in effetti, si tratterebbe di una possibilità fino ad ora non contemplata.

L'invio autonomo del modello di CPB è diretta conseguenza del fatto che **la scadenza per la trasmissione non coincide con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**. A tal riguardo, va evidenziato che il Decreto Correttivo, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri in data 13.03.2025 e ad oggi al vaglio dei pareri parlamentari, dovrebbe **concedere più tempo per l'adesione** alla proposta concordataria **spostando il termine dal 31.07** – o dall'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta – **al 30.09** – o all'ultimo giorno del **nono mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta.

Il contribuente interessato deve **presentare il modello di CPB direttamente** o tramite un **intermediario abilitato** (dottore commercialista, consulente del lavoro, eccetera), utilizzando i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel).

Un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate definirà le **specifiche tecniche** relative **all'invio telematico del modello**. L'intermediario abilitato, dopo aver effettuato l'invio, dovrà comunicare al contribuente i **dati relativi al calcolo della proposta** di CPB 2025-2026, utilizzando **l'apposito modello** con all'interno tutti i dati trasmessi.

Il **programma per il calcolo** della proposta concordataria sarà integrato nel *software "Il tuo ISA"* 2025. A tal proposito, si ricorda che il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024), limitatamente al 2025, ha rinviato dal 15.04 al **30.04** il termine di **messa a disposizione** da parte dell'Agenzia delle entrate dei **programmi informatici** *"di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati"* relativi agli Isa e all'elaborazione della proposta di CPB 2025-2026.

Pertanto, il **software** utilizzabile per l'elaborazione degli Isa e del CPB 2025-2026 **sarà disponibile solo dal mese di maggio 2025**.

IMPOSTE INDIRETTE

Assegnazioni agevolate tra esenzione ed esclusione da Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



"Where your home
comes to life"

La legge di bilancio 2025 ha riproposto la **possibilità per le società di assegnare** o cedere in modo agevolato **beni immobili ai soci entro il 30 settembre 2025**. Questa misura, già prevista in passato, offre **vantaggi fiscali significativi**, ma richiede una **corretta gestione delle regole Iva** e delle altre **imposte indirette**.

Uno degli aspetti centrali riguarda la **distinzione tra assegnazioni e cessioni di immobili**. **Le assegnazioni possono**, in determinati casi, **essere escluse dal campo di applicazione dell'Iva**, mentre **le cessioni rientrano sempre nel regime Iva**, anche se possono essere **esenti o imponibili** a seconda delle circostanze.

La **normativa di riferimento è complessa** e si basa su una serie di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, in particolare con la [circolare n. 26/E/2016](#), che riprende e aggiorna i principi già espressi nella [circolare n. 40/E/2002](#). Questi documenti sono **fondamentali per interpretare correttamente le regole applicabili alle assegnazioni agevolate**.

Secondo la normativa e la prassi amministrativa, le assegnazioni di immobili ai soci sono considerate **fuori campo Iva** quando **la società ha acquistato l'immobile senza applicazione dell'Iva**. Questo può avvenire in **tre casi principali**:

- **acquisto da privato**: l'immobile è stato acquistato da un soggetto privato, quindi senza applicazione dell'Iva;
- **acquisto prima del 1° gennaio 1973** (data di introduzione dell'Iva in Italia): gli acquisti precedenti non erano soggetti a tale imposta;
- **acquisto senza diritto alla detrazione dell'Iva**: l'Iva non è stata detratta, ad esempio per indetraibilità totale.

In queste situazioni, **l'assegnazione ai soci non è assimilata a una cessione ai fini IVA**, ma rappresenta una **destinazione del bene a finalità estranee** all'attività d'impresa, come previsto dall'[articolo 2, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972](#). Si tratta di una **deroga al principio generale** secondo cui le assegnazioni sono equiparate alle cessioni.

Un aspetto importante riguarda **gli interventi successivi all'acquisto**: se la società ha effettuato **lavori di ristrutturazione o miglioramento** sull'immobile, **l'assegnazione resta fuori campo Iva**, ma occorre **rettificare la detrazione dell'Iva** relativa a tali interventi **se non sono trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione**. Diversa è la disciplina per le **cessioni agevolate**. In questi casi, l'operazione rientra sempre **nel campo di applicazione dell'Iva**, anche se può essere **esente o imponibile** a seconda di vari fattori:

- **soggetto cedente**: se la società cedente è un'impresa costruttrice o ha ristrutturato l'immobile, può optare per l'applicazione dell'Iva;
- **opzione nell'atto di vendita**: è possibile scegliere di applicare l'Iva anche in presenza di esenzione, a determinate condizioni.

La **qualifica di soggetto Iva** della società cedente comporta, pertanto, che **la cessione sia sempre rilevante ai fini Iva**, anche se esente. In questi casi, la **disciplina delle imposte indirette varia a seconda della tipologia di immobile** (abitativo o strumentale) e della **presenza dei requisiti "prima casa" in capo al socio assegnatario**. L'esclusione dall'Iva delle assegnazioni ai soci ha, infatti, **importanti conseguenze sulle altre imposte indirette**:

- **imposta di registro**: si applica in *misura proporzionale del 4,5%, ridotta all'1% se il socio assegnatario ha i requisiti "prima casa"*;
- **imposte ipotecarie e catastali**: sono dovute in **misura fissa di 50 euro ciascuna**, anche per immobili strumentali.

Al contrario, **se l'assegnazione è esente da Iva** (ad esempio, perché l'acquisto è avvenuto con Iva detratta ma la società non è costruttrice), **si applicano regole diverse**:

- per **immobili abitativi**: **imposta di registro al 4,5% o 1%** ("prima casa"), imposte ipotecarie e catastali **fisse a 50 euro**;
- per **immobili strumentali**: **tutte le imposte** (registro, ipotecaria, catastale) sono dovute in misura fissa di **200 euro ciascuna**.

Come descritto, la disciplina delle assegnazioni e cessioni agevolate di immobili ai soci è articolata e richiede **un'attenta valutazione delle modalità di acquisto**, delle **eventuali detrazioni Iva e delle caratteristiche dell'immobile**. La corretta applicazione delle norme consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2025, **ottimizzando il carico tributario** e riducendo i rischi di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria.

Detrazione e rettifica della detrazione Iva per i fabbricati abitativi in locazione non temporanea

di **Marco Peirola**

Seminario di specializzazione

Detrazioni immobiliari 2025

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta n. 25/E/2023](#), ha chiarito che la **rettifica della detrazione per cambio di destinazione non deve essere operata** dalla società di costruzione che **concede temporaneamente in locazione**, per fini turistici e in regime di imponibilità Iva (sia pure con l'aliquota ridotta del 10% di cui al [n. 120, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972](#)), un **fabbricato abitativo costruito e rimasto invenduto**.

Si pone, quindi, il dubbio se **l'impresa di costruzione** debba **effettuare la rettifica della detrazione** nel caso in cui il **fabbricato abitativo** in questione, **costruito per essere venduto**, sia **locato non per fini turistici e con carattere duraturo**.

L'incertezza, a ben vedere, può manifestarsi nella sola ipotesi in cui **l'impresa di costruzione** applichi alla locazione il regime di **imponibilità "per opzione"** previsto dall'[articolo 10, comma 1, n. 8, D.P.R. 633/1972](#), essendo evidente che la **rettifica della detrazione** andrebbe operata se **la locazione rientrasse nel regime naturale di esenzione**.

L'impresa ha **regolarmente detratto l'Iva** assolta in **sede di costruzione** non applicandosi, nei suoi confronti, il divieto dell'[articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i\), D.P.R. 633/1972](#). L'indetraibilità oggettiva prevista per i **fabbricati di civile abitazione**, infatti, **non opera** per le imprese che hanno per **oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata** la costruzione dei **predetti fabbricati**.

Nella citata risposta ad interpello n. 25/E/2023, però, si afferma che **tale eccezione è rivolta alle imprese** aventi per **oggetto esclusivo o principale** dell'attività esercitata la **costruzione e/o il ripristino** dei predetti fabbricati per la loro **successiva rivendita**.

Nel caso considerato, la detrazione operata dall'impresa di costruzione **non deve essere rettificata in funzione della mutata destinazione** (da vendita a locazione).

In primo luogo, la prassi amministrativa, nel definire il concetto di **"impresa di costruzione"**, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di Iva, ha precisato che si considera tale anche

l'impresa che ha costruito o ripristinato il fabbricato a prescindere dal fatto che, prima della vendita, quest'ultimo sia già stato concesso in locazione, in quanto tale circostanza **non fa venire meno la qualifica** in esame nei confronti dell'impresa cedente ([Risoluzione n. 330083/1981](#)).

In secondo luogo, è vero che l'[articolo 19-bis.2, commi 2 e 8, D.P.R. 633/1972](#), nel disciplinare la rettifica della detrazione per il cambio di destinazione dei beni ammortizzabili che si verifica nel periodo di "tutela fiscale", **si limita a stabilire** che la rettifica è calcolata **con riferimento a tanti quinti** (o decimi, per i fabbricati) dell'imposta **quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio** (o decennio, per i fabbricati).

Tuttavia, come specificato dalla [Circolare n. 328/E/1997](#) (§ 4.1), qualora si verifichi una **discordanza tra la previsione d'impiego del bene fatta dal contribuente** al momento del suo acquisto e la sua effettiva utilizzazione, si deve procedere alla **rettifica della detrazione** iniziale, *"sempreché, naturalmente, tale discordanza comporti una diversa misura della detrazione spettante"*.

Il chiarimento è coerente con la **"ratio" del meccanismo di rettifica della detrazione**, dato che l'applicazione del criterio della detrazione sin dal momento dell'acquisto, senza cioè attendere l'utilizzazione effettiva del bene, implica che, se il bene medesimo verrà poi impiegato per realizzare operazioni che **conferiscono il diritto a detrarre un importo maggiore o minore d'imposta** rispetto a quello detratto inizialmente, il contribuente procederà alle necessarie rettifiche a proprio favore o in favore dell'Erario ([Circolare n. 328/E/1997](#), § 3.1).

Ne consegue che il fabbricato abitativo, benché **locato dall'impresa di costruzione a titolo non temporaneo** – e, quindi, per esempio, non per sopperire alla mancanza di potenziali acquirenti – **non dà luogo all'obbligo di rettificare la detrazione** se, come anticipato, la locazione **avviene in regime di imponibilità "per opzione"**, ex [articolo 10, comma 1, n. 8, D.P.R. 633/1972](#).

Tale conclusione, peraltro, **prescinde dalla modalità di contabilizzazione del fabbricato abitativo** in questione, vale a dire tra i beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, per tali intendendosi – secondo quanto chiarito dalla [risposta n. 413/E/2023](#) – quelli **diversi dai "beni merce"** (di cui all'[articolo 92, Tuir](#)) e dai **"beni patrimoniali"** (di cui all'[articolo 90, Tuir](#)).

La rettifica della detrazione, infatti, è svincolata dalla **loro classificazione in bilancio**, come può evincersi dall'[articolo 19-bis.2, comma 8, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui *"i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ..."*.

AGEVOLAZIONI

Investimenti nella ZES unica e indicazione del credito in dichiarazione

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Credito d'imposta ZES unica

Scopri di più

L'[articolo 16, D.L. 124/2023](#), ha previsto il c.d. **credito ZES Unica del Mezzogiorno**, con l'obiettivo di **incentivare gli investimenti** nelle seguenti zone:

- zone assistite delle Regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, ammissibili alla deroga di cui all'articolo 107, § 3, lettera a), TFUE; e
- zone assistite della Regione **Abruzzo** ammissibili alla **deroga di cui all'articolo 107, § 3, lettera c), TFUE**.

A questa forma di incentivazione si affianca quella specificatamente prevista per il settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** e nel settore della **pesca e dell'acquacoltura** dall'[articolo 16-bis, D.L. 124/2023](#).

Entrambe le misure, **originariamente** previste per gli investimenti effettuati nel periodo **1° gennaio – 15 novembre 2024**, sono state **rifinanziate** nel limite di spesa pari a **2.200 milioni di euro** per l'anno **2025** e quindi risultano agevolati, ai sensi dell'[articolo 1, commi 485 – 491, L. 207/2024](#), gli investimenti effettuati anche nel periodo **1° gennaio – 15 novembre 2025**.

Ai sensi di quanto stabilito dall'[articolo 3, comma 4, Decreto 17 maggio 2024](#), disciplinante le modalità di accesso al credito d'imposta, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli, in riferimento al **momento** nel quale si considera **effettuato** l'investimento, nonché del relativo valore, si tiene conto delle disposizioni di cui agli [articoli 109, commi 1 e 2, e 110, Tuir](#), a **prescindere** dai **principi contabili** adottati.

In ragione di tale rimando, si avrà che:

- le **spese di acquisizione dei beni** si considerano sostenute, alla **data della consegna o spedizione per i beni mobili** e della stipulazione dell'atto per gli immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- le **spese di acquisizione dei servizi** si considerano sostenute, alla **data in cui le**

prestazioni sono ultimate.

L'**applicazione** delle regole di cui sopra è **stringente**; infatti, l'Agenzia delle entrate, con una **faq** dell'**11 luglio 2024**, afferma che, a differenza di quanto previsto, ad esempio, in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'[articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020](#), *"non rilevano agli effetti dell'ammissibilità al credito d'imposta del predetto costo neanche eventuali "ordini effettuati" e "acconti pagati" entro la predetta data del 15 novembre 2024, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso"*.

Inoltre, sempre nelle **faq** dell'11 luglio 2024, l'Agenzia delle entrate, in riferimento all'applicazione stringente delle regole previste dall'[articolo 109, Tuir](#), a prescindere dai **principi contabili applicati**, rimanda alla [risposta a interpello n. 23/E/2024](#) che, sebbene avente a oggetto il **credito di imposta per le ZES**, di cui all'[articolo 5, D.L. 91/2017](#), torna applicabile.

In tale occasione, l'Agenzia delle entrate ha affermato che **il rimando alla disciplina prevista** dall'[articolo 109, Tuir](#), fa sì che *"posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di **acquisto con riserva della proprietà** di cui agli articoli 1523 e ss. del codice civile, l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ossia dovrà avvenire **senza tener conto della clausola di riserva della proprietà**"*.

Il **credito** maturato **non** ha un **termine di utilizzo**, in ragione della circostanza che la norma non ne fa menzione e che, anzi, l'[articolo 7, comma 4, Decreto 17 maggio 2024](#), precisa che il **credito d'imposta** *"deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è **riconosciuto** e nelle dichiarazioni dei redditi **relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo**"*.

Si ricorda che il credito può essere utilizzato **esclusivamente** in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#). Relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile è **superiore a 150.000 euro** il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011. Al credito d'imposta **non si applicano** i limiti di cui:

- all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), e
- all'[articolo 34, L. 388/2000](#).

Infine, per quanto riguarda l'obbligo di indicazione in sede **dichiarativa**, il credito dovrà essere esposto nel **quadro RU** utilizzando il **codice T1**; inoltre, poiché il credito d'imposta è **concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dal Regolamento UE 651/2014, deve essere **riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato** presente nel quadro RS, **rigo RS401**, utilizzando il **codice 86**.